
SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA

Prot. N° /18

Genova, 22 maggio 2018

Ai Dirigenti Scolastici
Alle RSU
delle I.S.A. di ogni ordine e grado di GE IM SV SP
p.c. Dott. Ernesto Pellecchia
Direttore Regionale Liguria
direzione-liguria@istruzione.it
Prof. Loris Azhar Perotti
Ufficio II - Ambito Territoriale di GENOVA
lorisazhar.perotti@istruzione.it
usp.ge@istruzione.it
Prof. Aureliano Deraggi
Ufficio III - Ambito Territoriale di SAVONA
aureliano.deraggi@istruzione.it
usp.sv@istruzione.it
Prof. Roberto Peccenini
Ufficio IV - Ambito territoriale di LA SPEZIA
Roberto.peccenin1@istruzione.it
usp.sp@istruzione.it
Prof. Luca Maria Lenti
Ufficio V - Ambito Territoriale di IMPERIA
Lucamaria.lenti@istruzione.it
usp.im@istruzione.it

Le Scriventi OO.SS. firmatarie del CCNL 2016 – 2018 comparto Istruzione e Ricerca, nell'intento di favorire un corretto svolgimento delle relazioni sindacali e in considerazione delle comunicazioni inviate alle SS.LL. da una sigla non firmataria del contratto, fanno presente quanto segue:

L'art. 40 comma 3 del d.lgs 165/01 e ss.mm.ii. stabilisce che compete alla contrattazione collettiva nazionale definire la durata dei contratti nazionali ed integrativi, i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione integrativa, le procedure, le materie ed i soggetti titolari della contrattazione di secondi livello.

Nel nuovo CCNL/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, analogamente al precedente CCNL/2007, negli articoli relativi all'informazione (art. 5), al confronto (art. 6) - istituito nuovo che sostituisce a tutti e tre i livelli la precedente concertazione con possibile intesa – e alla contrattazione integrativa (art. 7) PARTE COMUNE, si parla sempre “genericamente” di SOGGETTI SINDACALI, per poi precisare (al comma 13 dell'art. 7) che i SOGGETTI SINDACALI SONO DEFINITI NELLE SPECIFICHE SEZIONI.

Anche all'art. 9 (sempre nella parte comune) che riguarda l'Organismo paritetico (le cui funzioni sono specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle riguardanti la contrattazione integrativa o la gestione dei diversi istituti

contrattuali), si parla di “organismo paritetico tra amministrazione ed un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale”.

Per la sezione scuola le relazioni sindacali sono trattate nei successivi artt. 22 e 23.

E' all'art. 22, avente per titolo “Livelli, SOGGETTI e materie di relazioni sindacali di scuola”, che viene definito chi sono i soggetti sindacali titolari delle stesse. Al comma 2 (analogamente a quanto era stato fatto all'art. 7 del CCNL/07) si precisa inequivocabilmente che, a tutti e tre i livelli (nazionale, regionale e di Istituzione scolastica) i soggetti sindacali sono i RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL CCNL.

Da ciò deriva che a poter agire gli istituti delle relazioni sindacali – contrattazione, confronto e informazione – sono esclusivamente i soggetti sindacali “firmatari” del CCNL.

Del resto, da sempre, sia l'istituto dell'informazione che della concertazione (in passato) o confronto (oggi), sono funzionali all'instaurazione di forme costruttive di dialogo, ovvero di un rapporto di collaborazione reciproco, tra amministrazione e sindacati nella gestione, applicazione ed integrazione dei contenuti del CCNL. E' del tutto ovvio, e così è da sempre, che a ciò partecipi solo chi ha sottoscritto il CCNL.

In conclusione, con il nuovo CCNL 2016-2018 nulla è cambiato rispetto ai soggetti cui spettano le prerogative sindacali, tutte, nel periodo di vigenza del CCNL: contrattazione, confronto e informazione spettano solo ai soggetti sindacali firmatari del CCNL anche nei rapporti di secondo livello, sia nell'ambito nazionale, sia in quello regionale, sia in quello di scuola.

Confidando nella corretta applicazione di quanto stabilito nel CCNL, si porgono distinti saluti

p. Le segreterie regionali

FLC CGIL
(Claudio F. Croci)

CISL Scuola
(Monica F. Capra)

UIL Scuola RUA
(Ferdinando Agostino)

GILDA UNAMS
(Andrea Carosso)